

N° 7566/10 R. G. Notizie di reato
N° 1531/13 R. G. Dibattimento



ORIGINALE

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa NADIA BUTTELLI
all'udienza dibattimentale del 11/6/14
Con l'intervento del P.M. Dott. BARTOLETTI MARILENA
e _____

con l'assistenza del Funz. Giud. Chiusoli
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della
motivazione

la seguente
SENTENZA *Dibattimentale*

Nei confronti di:

[REDACTED]

assente - già contumace

Sentenza N. 2362/14
del 11/6/14

APPELLO

N°: _____

Reg. Impugnazioni

RICORSO CASSAZIONE

N°: _____

Reg. Impugnazioni

ARRESTATO

il: _____

SCARCERATO

il: _____

**SENTENZA DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

il: 11/6/14

DATA IRREVOCABILITA'

**ESTRATTO
ESECUTIVO P.M.**

Reg. Rec. Crediti

Art.: _____

**Scheda al Casellario
Giudiziale**

il: _____

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 481 c.p. perché, nella dichiarazione di conformità urbanistica edilizia per opere da realizzarsi presso l'Azienda [redacted] e [redacted] Bologna, attestava falsamente la legittimità dello stao di fatto relativamente ai titoli legittimi ottenuti, nonostante fossero state realizzate e presenti sin dal 2001 opere costruite abusivamente.

Commesso in Bologna il 04.08.2009, accertato in Bologna il 23.03.2010.

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P.M. che ha concluso

come in atti

- Il difensore dell'imputato

di fiducia

Avv.

Benedetto Graziosi sostituito da Avv. Anna Graziosi

Che ha concluso

come in atti

R.G.N.R. 7666/10

R. G. Dib. 1531/13

MOTIVI DELLA DECISIONE

In seguito ad opposizione a decreto penale di condanna n. 2793/10 del 7/10/10, veniva emesso decreto di giudizio immediato per il giorno 15/5/2013 nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] affinché lo stesso rispondesse del reato di cui all'art. 481 c.p., come meglio specificato nel capo di imputazione.

Alla predetta udienza, revocato il decreto penale di condanna e dichiarato aperto il dibattimento, si ammettevano le prove richieste dalle parti e si rinviava all'udienza del 26/2/2014 per lo svolgimento dell'istruttoria. La difesa depositava in cancelleria breve memoria e documentazione allegata.

Alla suddetta udienza venivano sentiti i testimoni indicati in lista e si rinviava all'udienza odierna per la discussione finale, ove le parti concludevano come da verbale allegato.

L'imputato deve essere assolto per insussistenza del fatto contestato.

Come, infatti, si evince dagli atti di causa, [REDACTED] ha presentato in data 4/8/2009 una dichiarazione di conformità urbanistica edilizia per le opere da realizzarsi presso [REDACTED] in Bologna via [REDACTED] [REDACTED], attestando, sotto la sua penale responsabilità, la legittimità dello stato di fatto in relazione ai titoli edilizi presentati (ossia, il permesso di costruire n. 199936/09).

Secondo l'ipotesi accusatoria, tuttavia, l'imputato dovrebbe essere condannato, per falsità ideologica in certificato ex art. 481 c.p., in quanto essendo presenti, *in loco*, degli abusi edilizi realizzati fin dall'anno 2001, lo stesso avrebbe dichiarato falsamente la legittimità dello stato di fatto rispetto ai titoli edilizi ottenuti.

Tale tesi non può, tuttavia, trovare accoglimento dato che, come si evince dall'istruttoria dibattimentale, ed in special modo dalle dichiarazioni rese dall'agente della Polizia Municipale del Comune di Bologna, [REDACTED], dal responsabile del reparto vigilanza edilizia ambientale del Comune di Bologna, [REDACTED] e da tutta la documentazione acquisita, le opere abusive edilizie preesistenti non rientravano nel progetto presentato dal [REDACTED] e non erano quindi oggetto di dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia.

Come noto, infatti e, come risulta *expressis verbis* dal T.U Edilizia all'art. 20, il progettista assevera con una propria dichiarazione "..la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati e ai regolamenti edilizi vigenti..".

Di conseguenza, l'obbligo di verità, sanzionato penalmente, a carico del professionista, riguarda esclusivamente le opere urbanistiche da realizzare e rientranti nel progetto edilizio presentato e non lo stato dei luoghi in generale (si veda, sul punto, Cass. Pen., Sez. 3^o Sent. 35795/12).

Di conseguenza, nessuna falsità ideologica è stata commessa dall'imputato dato che effettivamente le specifiche opere da realizzarsi risultavano conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve [REDACTED] dal delitto a lui contestato perchè il fatto non sussiste.

Bologna 11/6/2014

Il Giudice
Dott.ssa Nadia Buttelli

Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T Dott. Giovanni Solinas

Depositate in
udienza 11/6/14

[Handwritten signature]